

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 “*Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)*”, pubblicata nel S.O. della G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008;

VISTO l'articolo 8 “*Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose*” della predetta Legge Regionale che prevede la concessione di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie;

VISTO, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 8 che prevede che “*L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1*”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e in particolare, gli articoli 185 e 187;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”);

VISTA la convenzione stipulata il 9 gennaio 1959 tra la Regione Siciliana e l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia SpA, aggiornata con atto aggiuntivo del 19 luglio 1982, che regola i rapporti tra l'Istituto gestore e la Regione Siciliana relativamente alla gestione del fondo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

RITENUTO di dovere assicurare all'intervento, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge regionale 23 dicembre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di trenta milioni di euro - a valere sulle risorse del predetto fondo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 - che, in relazione all'andamento dell'intervento medesimo ed agli eventuali maggiori fabbisogni, potrà essere incrementata con successivo provvedimento;

RITENUTO di dover adempiere a quanto previsto dal predetto articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008:

DECRETA

Art. 1 - Sono approvate le allegate Direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 in favore delle piccole e medie imprese industriali a fronte di finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

Art. 2 - All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 è destinata, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di trenta milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art. 3 - Con successivi decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e Miniere potranno essere formulate ulteriori indicazioni eventualmente occorrenti con riferimento alle concrete modalità operative.

Art. 4 - Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sono resi disponibili sul sito internet dell'Assessorato, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/industria/.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

(On.le Dott. Giuseppe Gianni)

f.to